

dal 13 agosto 1946, conformemente alle conclusioni del giudizio di epurazione. Sul provvedimento stesso ha espresso parere favorevole il Comitato permanente.

Il Consiglio approva.

f) - Concessione di sussidi al personale collocato in aspettativa per malattia.

Il Direttore generale riferisce che, a norma dell'art. 25 del contratto collettivo di lavoro, l'impiegato assente per malattia, decorso il periodo di sei mesi, è collocato in aspettativa, per un massimo di altri sei mesi, con la retribuzione ridotta ai 2/3.

In considerazione delle particolari necessità che si determinano per lo stato di malattia dei dipendenti, la Direzione generale è solita sottoporre al Consiglio di amministrazione le singole situazioni dei dipendenti stessi, richiedendo di volta in volta l'autorizzazione a corrispondere, sotto forma di sussidio, la differenza tra la retribuzione intera e quella ridotta, per un periodo massimo di mesi sei.

Il Consiglio ha sempre concesso tale